

Energia fotovoltaica, la produzione non è pubblico servizio

Penale/2

L'amministratore sfugge
all'accusa di corruzione
La società evita il sequestro

Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il rappresentante legale di una società che produce energia fotovoltaica. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 9193 della Sesta sezione penale con la quale è stato annullato il provvedimento di sequestro per il reato di corruzione. A venire valorizzata dai giudici di merito era stata sia la natura giuridica di Acea Solar srl, società interamente partecipata da Acea spa che, a sua volta, è controllata (nella misura del 51%) dal comune di Roma, sia l'attività svolta da Acea Solar, ritenendo che quest'ultima opererebbe in un settore, quello della produzione di energia elettrica da fotovoltaico, rientrante tra quelli di pubblico interesse.

Per la Corte va ricordato che le attività di interesse pubblico si distinguono nettamente dal pubblico servizio, perché solo quest'ultimo è caratterizzato da un fine proprio della pubblica amministrazione, che ne qualifica lo svolgimento a prescindere dall'attuazione concreta attraverso schemi tipici del diritto amministrativo, piuttosto che del diritto privato.

E allora va escluso che la società che opera nel settore delle rinnovabili svolga un servizio pubblico: non pesa il beneficio

della disciplina introdotta del 2024 sulla semplificazione dei regimi autorizzativi per la produzione di energia elettrica. «La normativa in questione - osserva la sentenza - infatti, non attribuisce in alcun modo la natura di "pubblico servizio" alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dando esclusivamente atto che si tratta di interventi di pubblica utilità».

Irrilevanti poi anche le agevolazioni tributarie previste per la produzione e trasporto di energia. Infatti il fatto che la disciplina di settore (relativa all'applicazione della Tosap) preveda una disciplina agevolata per determinate attività, in considerazioni del loro interesse pubblicitario, non consente automaticamente di arrivare alla loro qualificazione penalistica come pubblico servizio. Sulla base della disciplina di liberalizzazione del mercato elettrico va distinta l'attività di produzione di energia, libera, da quella di distribuzione, affidata allo Stato

Dunque «deve affermarsi il principio per cui l'attività di produzione svolta dall'imprenditore in regime privatistico è meramente strumentale rispetto allo svolgimento del servizio pubblico, rientrando in tale nozione esclusivamente quelle fasi (gestione della rete e trasmissione all'utente finale) che vengono svolte in regime concessorio e sottostanno a limiti e obblighi di prestazione del servizio predeterminati da fonti normative pubblicistiche».

—G. Ne.